



COMUNE DI PESCASSEROLI - PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24	Oggetto: " ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014 - APPROVAZIONE "
Data 08.09.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno **otto** del mese di **settembre** alle ore **09,25** nella Sala Consiliare Comunale

Alla prima convocazione in sessione _____ ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Nanni Anna	X	<input type="checkbox"/>
Tudini Stefania	X	<input type="checkbox"/>
Morisi Valentina	<input type="checkbox"/>	X
Del Principe Annino	X	<input type="checkbox"/>
Franchi Angelo	X	<input type="checkbox"/>
Giura Carmelo	<input type="checkbox"/>	X
La Cesa Gloriana	<input type="checkbox"/>	X
Assegnati n. 7		Presenti n. 04
In carica n. 7		Assenti n. 03

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, l'Assessore Umberto Esposito.

Risultato che gli interessati sono in numero legale
Presiede la Dott.ssa Anna Nanni nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dott.ssa Valentina Minei

La seduta è pubblica.-

Udito il Sindaco che dichiara che anche questo provvedimento è stato condiviso con gli uffici comunali e predisposto nel rispetto degli equilibri di bilancio. Aggiunge che avrebbe gradito l'apporto costruttivo anche dei rappresentati della Minoranza Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che, dal comma 639 al comma 731, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Viste le disposizioni di cui ai commi da 669 a 703, del citato articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, come modificate con gli articoli 1 e 2 del decreto legge 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02/05/2014, n. 68, che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamato, in particolare, il comma 683 del citato art. 1 della L. 147/2013, il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;*

Visto l'articolo 1, comma 169, della richiamata L.F. per l'anno 2007, n. 296/2006, il quale prevede che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Richiamata la proposta di regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, in corso di approvazione, e in particolare il Regolamento componente di cui al CAPITOLO 3 che reca la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30 % dall'utilizzatore e del 70 % dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Atteso che:

- il comma 676 dell'art 1 della legge 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie d'immobili;
- per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Preso Atto che, i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Pescasseroli, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, così come indicato nell'art. 10, Capitolo 3°, dell'approvando Regolamento "IUC";

Considerato che, per quanto concerne l'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge finanziaria n. 296/2006, si intendono confermate le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2013;

Precisato che, le seguenti fattispecie d'immobili, per le quali è prevista l'esenzione dall'IMU, e cioè:

- l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali,

non sono, invece, esenti dalla TASI;

Ritenuto, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le *aliquote e le detrazioni* relative al tributo per i servizi indivisibili, per l'anno 2014, nelle seguenti misure:

➤ aliquota del 1,5 per **mille**:

- per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- per la rasa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per l'unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

➤ aliquota dello **zero per mille**:

- per tutte le altre tipologie d'immobili;

➤ **detrazioni:**

dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € **50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione TASI dovuta per l'unità immobiliare è maggiorata di un'ulteriore detrazione di € **25,00 per ciascun figlio** di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, **non può superare l'importo di € 100,00;**

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità

Con votazione unanime resa nei modi di Legge

DELIBERA

1. Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
2. Di approvare, per l'anno 2014 , ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili dettagliati in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota del 1,5 per mille:

- per l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per l'unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

aliquota dello zero per mille:

- per tutte le altre tipologie d'immobili;

detrazioni:

dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione TASI dovuta per l'unità immobiliare è maggiorata di un'ulteriore detrazione di **€ 25,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può **superare l'importo di € 100,00;**

3. Di dare, altresì, atto che

- viene rispettato il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie d'immobili;
- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
- dette aliquote e detrazioni consentono di prevedere una **percentuale di copertura** dei costi per i servizi indivisibili, come sopra individuati, con proventi TASI, del 36% circa;
- per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al regolamento di disciplina della IUC, capitolo 3°, in corso di approvazione;
- che con deliberazione della Giunta comunale sarà designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo;

5. Di demandare al Responsabile finanziario del comune tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale all'uopo istituito,


inoltre, data l'urgenza relativa all'approvazione del presente atto, connessa alla necessità di procedere, entro il termine previsto del dieci settembre p. v., alla pubblicazione del presente provvedimento sull'apposito sito del MEF, a voti unanimi

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Nanni





IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina Minei




Visto: parere favorevole di regolarità tecnica

Visto: parere favorevole di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
Elia Finamore



Il Responsabile di Ragioneria
Elia Finamore



Prot. n. 1909


li 8 - SET 2014

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pescasseroli.aq.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 8 - SET 2014, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 ed art.32, comma 1, della L. n. 69/2009.

Pescasseroli, li 8 - SET 2014



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina Minei



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 08.08.2014 (art. 134, co. 4 D. Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno _____, perché decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D.Lgs 267/2000).

Data 8 - SET 2014



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valentina Minei

